

COMUNE DI CASALOLDO

Provincia di Mantova

VERBALE N. 12 del 25/05/2023

Oggetto: PARERE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA ED IN ORDINE ALLA SPESA PER IL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025 , IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 39 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 E DALL'ART. 91 DEL T.U.E.L.

Il giorno 25 del mese di Maggio dell'anno 2023, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Casaloldo Ferrari dott.ssa Cinzia, nominata con deliberazione di C.C. n° 37 del 23/06/2021 esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge,

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 6 del d.l.80/2021;

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.l. n°34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.l. n°34/2019;

Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario al fine di consentire all'amministrazione l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) con particolare riferimento alla Sezione 3, Sottosezione 3.3 "*Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025*";

Vista la bozza contenente la sottosezione 3.3 relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025, del cosiddetto PIAO, di cui all'art. 6 del d.l.80/2021;

Considerato che l'amministrazione intende procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023/2025 come in dettaglio illustrata nei prospetti che seguono:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2023			
Area profes- sionale	Settore	copertura (RETRIBUZIONE LORDA +ONERI RIFLESSI)	modalità di reclutamento
Istruttore (ex categoria C1)	amministra- tivo	Retribuzione annua lorda €24.129,86 Oneri riflessi € 8.971,48	La procedura di reclutamento è già stata avviata nell'esercizio 2022. In data 21/12/2022 è stato pubblicato il bando per il concorso pubblico per esami per l'assunzione di tale figura professionale. Successivamente, nell'esercizio 2023, la Giunta ha stabilito di annullare la procedura concorsuale avviata nel 2022 e di ricorrere alla copertura del posto vacante tramite scorrimento di graduatoria in corso di validità presso altro Ente.
		Totale spesa annua €33.101,34	
Anno 2024			
Area profes- sionale	Settore	copertura (RETRIBUZIONE LORDA +ONERI RIFLESSI)	modalità di reclutamento
negativo			
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, il turn-over del personale che dovesse cessare.			
Anno 2025			
Area profession- ale	Settore	copertura (RETRIBUZIONE LORDA +ONERI RIFLESSI)	modalità di reclutamento
negativo			
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, il turn-over del personale che dovesse cessare.			

Considerato, inoltre, che l'Ente per il triennio 2023/2025 intende procedere alle seguenti assunzioni di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.l. n°78/2010 di € 26.179,73 (spese di personale con contratto di lavoro flessibile 2009) come segue:

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COMPRESO IL CFL 2023/2025

referimento	tipologia	Spesa 2023	Totale del periodo
art. 9, c. 28 1° periodo	assunzioni a tempo determinato	€ 0,00	€ 6.827,67
	convenzioni	€ 0,00	
	collaborazioni e continuative	€ 0,00	
art. 9, c. 28 2° periodo	contratti di formazione lavoro,	€ 0,00	0,00
	altri rapporti formativi	€ 0,00	
	somministrazione di lavoro	€ 00,00	
	Voucher-buoni lavoro	€ 0,00	
Totale complessivo			€ 6.827,67

riferimento	tipologia	Spesa 2024	Totale del periodo
art. 9, c. 28 1° periodo	assunzioni a tempo determinato	€ 0,00	€ 0,00
	convenzioni	€ 0,00	
	collaborazioni e continuative	€ 0,00	
art. 9, c. 28 2° periodo	contratti di formazione lavoro,	€ 0,00	€ 0,00
	altri rapporti formativi	€ 0,00	
	somministrazione di lavoro	€ 0,00	
	Voucher-buoni lavoro	€ 0,00	
Totale complessivo			€ 0,00

riferimento	tipologia	Spesa 2025	Totale del periodo
art. 9, c. 28 1° periodo	assunzioni a tempo determinato	€ 0,00	€ 0,00
	convenzioni	€ 0,00	
	collaborazioni e continuative	€ 0,00	
art. 9, c. 28 2° periodo	contratti di formazione lavoro,	€ 0,00	€ 0,00
	altri rapporti formativi	€ 0,00	
	somministrazione di lavoro	€ 0,00	
	Voucher-buoni lavoro	€ 0,00	
Totale complessivo			€ 0,00

Verificato che il comune di Casaloldo:

- ✓ si colloca fra gli enti in **fascia c** (tra 2.000-2.999 abitanti). A seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **17,79%**, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Ente virtuoso;
- ✓ può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;
- ✓ deve comunque continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le **maggiori** assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

Verificati:

1) Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, ovvero il raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, come di seguito calcolato:

$(\text{Media entrate netto FCDE} * \text{percentuale tabella 1}) - (\text{meno}) \text{ Spese di personale 2022} =$ $(\text{€ } 2.044.401,53 * 27,60\%) - \text{€ } 363.759,58 = \text{€ } 564.254,82$

2) L'incremento calmierato (per gli anni 2020-2024)

Il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato tuttavia un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, calcolato come segue:

$\text{Spese di personale 2018} * \text{Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente} =$
--

€375.852,55 * 29% = € 484.849,79

Dato atto che, in seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo Ente si verifica la seguente condizione: l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il quindi Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato **di € 484.849,79**;

Verificato, inoltre che:

- l'Ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2022;
- la spesa di personale 2023/2025, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della Legge n°296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013, come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti;
- l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni ed ai presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2023/2025.

ATTESTA

l'avvenuto rispetto:

- del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica;
- dei limiti previsti nel D.L. 34/2019 come definiti nel DPCM 17/3/2020;
- dei limiti previsti all'art. 1 comma 557 Legge 296/2006;
- dei limiti previsti per assunzione di personale a tempo determinato.

ESPRIME

Parere favorevole sul PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025, di cui alla Sezione 3.3 del PIAO.

25/05/2023

Il revisore dei conti
Ferrari dott.ssa Cinzia
FIRMATO DIGITALMENTE